ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Estratto dal Registro delle deliberazioni

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE

VERBALE N. 163

DEL 16.04.2018

OGGETTO: Rinuncia ai crediti di modesta entità.

L'a	inno	dı	uemiladiciot	to		il		,	giorr	10
							. d	el	mes	se
di				a	alle	ore				in
Avelling	, nella	Sede	dell'Istituto	Aut	ono	mo	per	le	Cas	se
Popolari della Provincia di Avellino,										

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario;

PREMESSO

Che la legge 27/12/2002 n. 289 - Art. 25. – "Pagamento e riscossione di somme di modesto Ammontare " così recita: 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici.

- 2. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonché norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
- 3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.
- 4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro.

Che il comma 2) del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, annovera tra le amministrazioni pubbliche, anche gli Istituti autonomi case popolari;

CONSIDERATO

Che nella fattispecie, il recupero degli importi inferiori a € 12,00 diventa antieconomico, prima perché trattasi di crediti di modesto ammontare che non possono essere trattati come morosità in quanto non rientranti nella casistica prevista dall'art. 6 comma 1 della legge 14.8.1997, n. 19 e quindi di conseguenza fuori dal campo di applicazione dell'art. 20 comma 1 lettera g) della legge 2.7.1997, n. 18;

RITENUTO

di disporre la rinuncia ai crediti di modesta entità, allorché il costo delle operazioni di recupero risulti eccessivo rispetto all'ammontare del credito e di considerare di modesta entità i crediti fino a € 12,00 ai sensi della normativa di cui sopra;

DI STABILIRE

che qualora l'utente debitore dovesse rendersi inadempiente a più e diverse tipologie di debito il cui importo complessivo sia superiore ad € 12,00, procede al recupero dell'intero credito secondo le modalità in vigore;

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti e approvati:

di stabilire che l'importo minimo di modesta entità è quello inferiore a 12 euro;

di autorizzare gli Uffici alla rinuncia dei crediti di modesta entità, allorché il costo delle operazioni di recupero risulti eccessivo rispetto all'ammontare del credito e di considerare di modesta entità i crediti fino a € 12,00 ai sensi della normativa indicata in narrativa;

l'Ufficio Inquilinato trasmetterà all'Uffcio Ragioneria l'elenco dei crediti di importo fino a € 12,00, per i quali il costo delle operazioni di recupero è superiore al credito vantato al fine dell'eliminazione del residuo attivo correlato.

VISTO
Per la legittimità
IL DIRETTORE GENERALE
ing. Antonio GUASTAFERRO